

Art. 20 - Sospensione e revoca dell'accreditamento.

1. L'accreditamento può essere, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, sospeso con prescrizioni o revocato dalla Giunta regionale o dal comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno delle condizioni di cui all'articolo 16, nonché a seguito della risoluzione di diritto dell'accordo contrattuale nei casi previsti dal comma 3 bis dell'articolo 17 e in ulteriori casi di risoluzione di diritto come previsti dall'accordo stesso.

1 bis. Le Aziende ULSS nel cui ambito territoriale è ubicato il soggetto accreditato vigilano sulla permanenza delle condizioni di accreditamento di cui all'articolo 16 nonché sul rispetto degli accordi contrattuali avvalendosi di Azienda Zero per quanto di competenza.

2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verificano eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, il soggetto competente all'accreditamento istituzionale provvede ad attivare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive.